


Verband Schweizerischer Human Präparatoren VSHP
Association Suisse des Préparateurs Humains ASPH
Associazione Svizzera dei Preparatori Umani ASPU

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame federale di professione di
Preparatrici e Preparatori Umani**



Verband Schweizerischer Human Präparatoren **VSHP**
Association Suisse des Préparateurs Humains **ASPH**
Associazione Svizzera dei Preparatori Umani **ASPU**

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di Preparatrici e Preparatori Umani

del 4 luglio 2011

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

I Preparatori e le Preparatrici Umani con un attestato professionale federale devono essere in grado di sostenere una funzione di conduzione in un'impresa e di formare gli apprendisti.

L'esame federale deve certificare che il candidato sia in possesso delle capacità e conoscenze lavorative necessarie per l'adempimento delle seguenti competenze e dei seguenti compiti:

- Conduzione di un team medico-tecnico
- Organizzazione, pianificazione, esecuzione e mantenimento della sicurezza di un'impresa di preparazione e autopsie
- Preparare piani di lavoro e di sostituzione
- Conseguimento degli scopi dell'istituto
- Introduzione e formazione dei nuovi collaboratori
- Sorveglianza e aiuto degli studenti durante i loro pratici
- Competenze nell'elaborazione di concetti, organizzazione, pianificazione e amministrazione del materiale
- Collaborazione nei progetti di ricerca
- Elaborazione e esecuzione di provvedimenti di sicurezza
- Lavorazione e introduzione di nuove tecniche di prelievo
- Adeguato sfruttamento di tutti i preparati del reparto medico
- Adeguato smaltimento sulla base del mantenimento della protezione dei dati
- Contatti con le autorità, cliniche, parenti e agenzie funebri
- Atteggiamento rispettoso verso il defunto
- Conoscenze della documentazione fotografica
- Conoscenze base di chimica (es.: preparazione di soluzioni, riciclo dell'alcol e dello xilene)
- Manutenzione e riparazione di apparecchi e dello strumentario
- Padronanza dei sistemi di informazione di proprietà dell'impresa e conoscenze sull'utilizzo generale di Office

1.2 Organo responsabile

- 1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
Associazione Svizzera dei Preparatori Umani VSHP-ASPH-ASPU
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame, composta da due rappresentanti del VSHP – ASPH – ASPU e da almeno tre rappresentanti del corpo medico (patologia, anatomia e medicina legale), nominata dall'assemblea generale dell'organo responsabile per un periodo di 4 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame;
 - c) fissa la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso,
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dell'organo responsabile.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 4 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) una documentazione sull'attività professionale e sulla pratica finora svolte, inclusi i protocolli di autopsia di almeno 150 casi o corsi e l'attestato di un pratico esterno di due settimane,
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame,
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati,
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia,
- e) il formulario aggiuntivo "Allegati all'iscrizione all'esame".

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) possiede un certificato delle sue capacità o un altro documento equivalente e ha effettuato una pratica di almeno tre anni come Preparatore Umano in Svizzera; oppure
- b) ha effettuato un pratico di almeno sei anni come Preparatore Umano in Svizzera;
- e
- c) possiede un documento che attesta l'esecuzione di 150 autopsie o 150 corsi;
- e
- d) ha effettuato un pratico di almeno due settimane in un'impresa esterna nella quale ha lavorato con un Preparatore Umano con un attestato professionale federale.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.12 Le persone candidate sono convocate almeno 21 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.13 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 14 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione. Questa riunione può anche essere svolta telefonicamente come videoconferenza (p.es.: tramite Skype).
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame (orale/scritto/pratico)	Durata
1 Autopsia e preparazione	pratico	4h
2 Conoscenze lavorative	orale scritto	½ h 1 h
3 Conoscenze di chimica	orale scritto	½ h 1 h
4 Conoscenze commerciali e di informatica	orale scritto	½ h 1 h
5 Conoscenza delle leggi e prevenzione degli infortuni	orale	½ h
6 Conoscenze generali inerenti la materia	orale scritto pratico	½ h 1 h 1 h
Totale		11 ½ h

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota totale raggiunge almeno il 4.0;
- b) le note della prima e della seconda parte dell'esame raggiungono almeno il 4.0;
- c) nessuna parte dell'esame ha una nota inferiore al 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 Il secondo esame riguarda solo le parti che non sono state superate nel primo esame. Mentre il terzo esame riguarda tutte le parti svolte nel secondo esame.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Preparatore Umano/ Preparatrice Umana con attestato professionale federale**
- **Human Präparator / Präparatorin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Préparateur / Préparatrice Humains avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Autopsy Technician with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 30 novembre 1994 concernente l'esame di professione di Preparatore / Preparatrice è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 I ripetenti in base al regolamento previgente del 30 novembre 1994 hanno la possibilità fino al 31 dicembre 2012 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

9.22 Coloro che hanno passato l'esame professionale in base al vecchio regolamento hanno il diritto di portare il nuovo titolo secondo il punto 7.12. Non verrà rilasciato nessun nuovo attestato.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo e Berna 4 luglio 2011

VSHP – ASPH - ASPU

Il Presidente dell'organo
responsabile



Urs Königsdorfer

Il Vicepresidente dell'organo
responsabile



Norbert Alder

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 4 luglio 2011

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La direttrice:

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold